

TAR Palermo, Sezione III - Sentenza 18/01/2011 n. 91

d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1

Rientra nell'esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, introdurre requisiti più stringenti, rispetto a quelli minimi indicati dalla legge (oggi art. 41 del D.lgs. n. 163/2006), ovvero richiedere una dimostrazione più puntuale dei requisiti prescritti. Qualora la stazione appaltante si sia avvalsa di tale facoltà, richiedendo la produzione del certificato camerale con la specifica attestazione relativa al peculiare servizio da rendere, nessuna discrezionalità residua al seggio di gara nell'attività di accertamento del possesso, in capo alle concorrenti, del requisito in parola, dovendo lo stesso limitarsi a verificare che il certificato camerale presenti l'iscrizione per la indicata attività. Detta clausola, lungi dal presentarsi come gratuitamente discriminatoria, risulta giustificata dalla peculiare tipologia del servizio richiesto dalla stazione appaltante.